



Allegato B

Rep. n.

**CONVENZIONE per progetto di variante Autorizzazione Unica n° 10
rilasciata con DN2/84 del 25/06/2007 SIDITAL srl oggi Energia Verde
SpA**

Per la delega di funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo per la variante all'autorizzazione Unica n° 10 rilasciata con DN2/84 del 25/06/2007 per la costruzione e l'esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica di potenza media nominale di concessione pari a 2266,18 KW ciascuno, da realizzare in loc. S. Teresa di Spoltore (PE) e Villanova di Cepagatti (PE). Società Proponente Energia Verde SpA di Assisi – di cui all'istanza del 21/05/2012 presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, alla Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA acquisita al protocollo regionale n° RA/126037 del 31/05/2012.

L'anno duemila....., il giorno ...del mese di..... in
e presso gli uffici della Giunta Regionale d'Abruzzo Direzione Affari Della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia,

tra

la Regione Abruzzo, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci
cap 67100, C. F. 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della Direzione Affari Della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia Dott., nato a
..... il, domiciliato in ragione della carica
rivestita in presso gli uffici della Giunta regionale
d'Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

e

l'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in,
rappresentato dal, nato a
..... il, domiciliato in ragione della carica
rivestita in Via -;
si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" all'art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di "autorità espropriante" relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l'esercizio di tale facoltà e per l'eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;
- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all'art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì "autorità esproprianti", ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;
- che in relazione alla variante del progetto autorizzato con A.U. n° 10 del 25/06/2007 per la costruzione e l'esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica di potenza media nominale di concessione pari a 2266,18 KW ciascuno, da realizzare in loc. S. Teresa di Spoltore (PE) e Villanova di Cepagatti (PE), le opere previste interessano i territori comunali di Cepagatti, (PE), Spoltore (PE) e San

Giovanni Teatino (CH) di cui al progetto presentato a seguito della istanza del 21/05/2012 e acquisita al protocollo regionale n° RA/126037 del 31/05/2012, "Compendio progettuale - Progetto di variante impianti idroelettrici" consegnato con nota prot. 156/2013 del 25/06/2013 e acquisito al protocollo regionale n. RA/165640 del 28/06/2013 in atti del competente Servizio Politica Energetica;

- che la Regione Abruzzo ha avviato il procedimento e convocato la conferenza dei servizi per il giorno 30/04/2013 a seguito della quale sono state richieste integrazioni documentali, inviate dal proponente con nota prot. 156/2013 del 25/06/2013 e acquisita al protocollo regionale n. RA/165640 del 28/06/2013;

- che la Regione Abruzzo intende delegare, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della restante parte della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa;

- che con deliberazione n. del la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato lo schema tipo di convenzione recante la disciplina dei rapporti tra delegante e delegato e i "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" sui quali la Conferenza Permanente Regione Enti Locali ha espresso parere favorevole, come risulta dai verbali del 04/07/2007 e del 08/07/2009;

- che le parti, come sopra costituite e rappresentate, hanno convenuto sulla necessità di definire con la presente convenzione le modalità di

espletamento delle procedure espropriative di che trattasi e di tutti gli adempimenti di esecuzione ad esse correlati in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale.

Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

la Regione Abruzzo delega al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo nonché le attribuzioni concernenti l'espletamento, nel rispetto di termini e modalità previsti del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (Capo III, IV e V), di tutte le incombenze gestionali ed esecutive strettamente collegate al procedimento espropriativo, qui di seguito elencate:

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01);
- Procedura espropriativa: fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01);
- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;



- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;
- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

Al fine di consentire l'espletamento delle attività sopra elencate, l'Amministrazione Provinciale di Chieti determina gli oneri finanziari di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché gli oneri amministrativi connessi alla procedura espropriativa tenendo conto anche dei Criteri di cui all'Allegato A della D.G.R. n°del..... la cui disponibilità è resa dal proponente l'impianto di che trattasi.

Qualora l'opera di che trattasi non venisse realizzata o ultimata per le funzioni delegate di cui al presente art. 1, tutti i costi resteranno a carico del medesimo Proponente.

Art. 2

Le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare il crono programma delle attività che verrà accluso alla convenzione al momento della sottoscrizione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Le aree espropriate e/o asservite e le opere realizzate saranno intestate a

Art. 4

L'Amministrazione Provinciale di Chieti, nominerà in relazione alla procedura di esproprio in oggetto il responsabile del procedimento che, ai sensi della vigente disciplina normativa, curerà integralmente l'espletamento delle prescritte procedure tecniche ed amministrative preordinate all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto in oggetto.

Art. 5

La Regione Abruzzo resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e controversia dovesse insorgere in merito alla procedura espropriativa, alla stima delle indennità di esproprio, occupazione e/o asservimento da parte delle ditte espropriande ed altri e pertanto non ricorre il caso di cui all'art. 5 comma 8 della L.R. n.7/2010.

Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, li

Per la Provincia di Chieti

Il Dirigente del Settore 6: Pianificazione, progettazione e manutenzione
stradale - concessioni - espropri

(.....)

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

(.....)